

Indicazioni operative per gli enti ecclesiastici dell'Arcidiocesi di Milano circa la costituzione di Comunità Energetiche Rinnovabili

1. Introduzione

La Chiesa ha dimostrato un certo interesse per le Comunità Energetiche fin dalle prime sperimentazioni, ancora prima che l'ordinamento italiano le regolasse. Già nel 2015 papa Francesco nell'enciclica *Laudato Sii* scriveva che *“in alcuni luoghi, si stanno sviluppando cooperative per lo sfruttamento delle energie rinnovabili che consentono l'autosufficienza locale e persino la vendita della produzione in eccesso. Questo semplice esempio indica che, mentre l'ordine mondiale esistente si mostra impotente ad assumere responsabilità, l'istanza locale può fare la differenza. E' lì infatti che possono nascere una maggiore responsabilità, un forte senso comunitario, una speciale capacità di cura e una creatività più generosa, un profondo amore per la propria terra, come pure il pensare a quello che si lascia ai figli e ai nipoti”* (n. 179).

Nel 2020 le Comunità Energetiche Rinnovabili sono state regolate per la prima volta dalla normativa italiana, con una disciplina transitoria che recepiva due Direttive europee.

La Chiesa che è in Italia si è quindi impegnata a promuovere questo strumento. La 49ma Settimana Sociale, tenutasi a Taranto dal 21 al 24 ottobre 2021 è stata l'occasione per presentare le opportunità delle Comunità Energetiche.

A partire dalla fine del 2022, la Segreteria Generale della CEI ha costituito un Tavolo Tecnico che riunisce gli Uffici che a vario titolo sono impegnati sul tema al fine di coordinarne gli sforzi e l'attività.

Tra il dicembre 2021 e il febbraio 2024 sono stati promulgati i provvedimenti che definiscono la disciplina definitiva delle Comunità Energetiche in Italia.

Lo scorso 22 maggio il Tavolo Tecnico della CEI ha pubblicato un Vademecum che contiene una sintesi della dottrina sociale della Chiesa su questo tema nonché la normativa applicabile e le diverse possibilità che essa offre.

Il successivo 31 maggio l'Osservatorio Giuridico Legislativo della Regione Ecclesiastica Lombardia ha presentato la disciplina vigente e le motivazioni morali a supporto delle CER, formulando alcuni suggerimenti operativi.

Ora, questo documento, fornisce le indicazioni per gli enti sottoposti alla vigilanza dell'Arcivescovo di Milano.

2. Gli attuali referenti normativi

Il mosaico normativo che regola le Comunità Energetiche è composto da molte tessere:

- Direttiva (UE) 2001/2018 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (RED II);
- Direttiva (UE) 944/2019 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica (IEM);
- Decreto legislativo 8 novembre 2021, n.199;

- Testo Integrato dell'Autoconsumo Diffuso del 27 dicembre 2022, in cui ARERA definisce le diverse forme di autoconsumo diffuso, tra cui quella di Comunità Energetiche Rinnovabili e ne chiarisce le basi;
- Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Energetica (MASE) attuativo previsto dal D.lgs. n. 199/21 in materia di Comunità Energetiche Rinnovabili (CER) e configurazioni di autoconsumo diffuso da fonti rinnovabili ("Decreto CACER") del 23 gennaio 2024;
- Delibera ARERA 30 gennaio 2024, n. 15/2024/R/EEL;
- Decreto direttoriale del MASE del 23 febbraio 2024, che approva le Regole Operative del GSE.

3. Il funzionamento delle CER

Il Vademecum CEI, a pagg. 9-10, descrive il funzionamento delle CER:

La Comunità Energetica Rinnovabile (CER) è una forma partecipativa volta a promuovere lo sviluppo, la produzione, il consumo e la condivisione di energia prodotta da fonti rinnovabili il cui principale obiettivo è quello di fornire benefici economici, sociali e ambientali al territorio in cui opera. Sebbene le CER per legge non possano avere finalità di lucro (per le imprese, questo significa che la partecipazione alle CER non può costituire l'attività commerciale principale), possono rappresentare un'occasione di risparmio economico per i membri.

La CER si costituisce come soggetto giuridico autonomo, dotato di un proprio statuto, e si basa sulla partecipazione aperta e volontaria dei suoi membri, che possono decidere di recedere e uscire in qualsiasi momento dalla configurazione. I contributi economici condivisi all'interno della CER derivano dagli incentivi e dai rimborsi tariffari previsti dalla normativa italiana per l'energia immessa in rete dagli impianti a fonti rinnovabili al servizio della comunità e contemporaneamente (nella stessa ora) prelevata dai suoi membri o soci all'interno dell'area sottesa alla medesima cabina primaria di riferimento.

La CER è composta da soggetti che possono agire come consumatori, produttori o prosumer. I prosumer sono dotati di impianti rinnovabili, producono energia elettrica, ne consumano una parte (cioè, godono dei benefici dell'auto-consumo fisico) e vendono la parte in eccesso, che può rilevare per la condivisione dell'energia con gli altri membri o soci della CER. I produttori partecipano alla CER con i propri impianti a fonti rinnovabili e con l'energia che immettono in rete, di cui godono i proventi, contribuiscono a generare gli incentivi condivisi dalla CER. I consumer (consumatori) non hanno un proprio impianto di produzione, continuano a pagare le utenze elettriche al proprio fornitore, ma contribuiscono con i propri consumi ad incrementare l'energia condivisa e dunque i relativi incentivi.

Il calcolo dell'energia che accede ai rimborsi tariffari e all'incentivo è effettuato dal Gestore Servizi Energetici (GSE) sulla base delle misure trasmesse dai distributori di energia. Per ciascuna fascia oraria, il GSE verifica a quanto ammonta l'energia immessa in rete da tutti gli impianti facenti parte di una medesima CER e a quanto ammonta l'energia prelevata da tutti i consumatori della CER all'interno dell'area sottesa alla medesima cabina primaria di riferimento.

L'energia condivisa auto consumata (virtualmente) è pari al minor valore tra queste due quantità di energia.

Pertanto:

- L'adesione alla CER non comporta uno sconto in bolletta: ciascun partecipante potrà scegliere il proprio operatore e pagherà l'energia consumata con le tariffe concordate.
- Il proprietario dell'impianto che produce energia venderà quella da lui non autoconsumata a un operatore, secondo tariffe concordate.
- Il Ministero dell'Ambiente riconosce una tariffa premio alla CER in base all'energia prodotta dai suoi impianti.
- ARERA riconosce un incentivo alla CER calcolato sulla base della contemporaneità tra produzione di energia e consumo da parte dei diversi membri CER.
- Gli incentivi si calcolano per configurazioni che insistono sulla stessa cabina primaria. La mappa è presente sul sito GSE.
- Il GAD ha sviluppato la mappatura di tutti i Pod degli aderenti con le relative cabine primarie di riferimento.

4. I principi operativi

Nel formulare le indicazioni operative si sono tenuti in considerazione i seguenti principi:

- La valorizzazione dei rilevanti benefici sociali e ambientali delle CER (pagg. 14-21 Vademecum CEI);
- La necessaria sostenibilità economica;
- Una forma di governance della CER che sia chiara ed efficiente.

5. L'analisi costi/benefici

Le Parrocchie che insistono sul territorio della stessa cabina primaria, o almeno quelle della stessa Comunità Pastorale se esse insistono sul territorio della stessa cabina primaria, possono valutare l'opportunità di costituire una CER partendo dal considerare la concreta possibilità di installare un impianto fotovoltaico, calcolando anche la sua capacità. Si dovranno tenere in conto, ovviamente, due variabili: la possibilità di uso di superfici su cui installare i pannelli (su strutture non vincolate) e la disponibilità economica delle Parrocchie. Una volta individuata la capacità dell'impianto o degli impianti che le Parrocchie coinvolte nella CER possono installare, si verificheranno che i consumi degli aspiranti componenti siano sufficienti ad assorbire l'energia prodotta specie nelle ore di maggiore produzione.

Si tiene a evidenziare l'importanza di considerare tutti i costi connessi alla realizzazione di una CER quali ad esempio presenza o meno linee vita sui tetti, prove di carico, assicurazioni, manutenzione impianti etc..

Il Gruppo di Acquisto Diocesano qualora necessario, con incarico mirato, potrà fornire supporto per queste analisi.

Non sarà invece autorizzata la cessione del diritto di superficie a società terze, finalizzata alla installazione di pannelli solari.

6. La forma giuridica e i componenti dell'ente

Per garantire una governance efficiente, l'autorizzazione sarà rilasciata di norma solo alle CER composte esclusivamente da enti ecclesiastici.

Alla luce dell'attuale normativa e prassi interpretativa, la forma giuridica consigliabile è l'associazione riconosciuta o non riconosciuta.

La formale inclusione nella CER di soli enti ecclesiastici non implica che le Parrocchie debbano venir meno a un'opera di sensibilizzazione sui temi della sostenibilità ambientale. I partecipanti alla CER sono infatti chiamati a rendere nota a tutti i fedeli la loro scelta, illustrando sia le ragioni etiche sia i vantaggi economici, così da essere da esempio sul territorio.

7. Le autorizzazioni canoniche necessarie

7A) Per **costituire o accedere a una CER** è sempre necessaria la licenza dell'Ordinario diocesano, da chiedersi attraverso l'Account di riferimento.

L'atto dovrà ricevere il consenso dal Collegio dei Consultori e dal Consiglio degli Affari Economici della Diocesi.

È necessario inoltrare all'Account:

1. Istanza firmata dal Parroco con le motivazioni e una sintesi dell'operazione con la specifica dei primi soci e quelli che si intende eventualmente coinvolgere nell'immediato futuro,
2. Il business plan della CER;
3. Individuazione delle fonti di finanziamento
4. Bozza dell'Atto costitutivo, dello Statuto e del Regolamento della CER con indicazione di quali soggetti saranno consumatori, produttori o prosumer.

7B) Per **costruire un impianto fotovoltaico** è necessaria una licenza dell'Ordinario diocesano, altra e ulteriore rispetto a quella richiesta per la costituzione della CER, quando il costo complessivo dei lavori, tenuto conto anche della mano d'opera e dell'IVA, sia superiore a 100.000 euro. È necessario inoltrare all'Account: istanza firmata dal Parroco per i lavori di installazione; piano di spesa e capitolato dei lavori per richieste di offerta.

In entrambe le ipotesi (7A e 7B), una volta che l'Account sarà in possesso di tutta la documentazione, provvederà ad inoltrare l'istanza all' Ufficio Consulenza Amministrazione per l'individuazione del consulente che seguirà la pratica e ne valuterà i vari aspetti (giuridici ed economici) per il successivo inoltro ai Consigli.

8. Il PNRR per i Comuni con una popolazione inferiore ai 5.000 abitanti

Particolarmente vantaggiosa risulta la costituzione di CER ne comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti.

Come riportato nel Vademecum CEI (pagg. 57-58):

Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) prevede finanziamenti a fondo perduto per la realizzazione di impianti a fonti rinnovabili da includere in configurazioni di CER localizzati in Comuni con meno di 5.000 abitanti con l'obiettivo di realizzare una potenza complessiva di almeno 2 Gigawatt fino al 30 giugno 2026.

La presentazione delle domande per i contributi PNRR avviene tramite richiesta telematica 58 sul portale dedicato entro il 31 marzo 2025 o fino all'esaurimento delle risorse e, le CER devono risultare costituite alla data di presentazione della domanda di accesso ai fondi. In maniera simile

a quanto avviene per le tariffe incentivanti, anche in questo caso il contributo erogabile è più alto per impianti di minor taglia: il costo di investimento massimo di riferimento per l'erogazione del contributo a fondo perduto è di 1.500 €/kW per impianti fino a 20 kW, di 1.200 €/kW per impianti di potenza superiore a 20 kW e fino a 200 kW, 1.100 €/kW per potenza superiore a 200 kW e fino a 600 kW e di 1.050 €/kW per impianti di potenza superiore a 600 kW e fino a 1.000 kW.

Tra le spese ammissibili figurano la realizzazione degli impianti e dei sistemi di accumulo, comprese le opere edili necessarie e il collegamento alla rete, e, (in misura non superiore al 10% dell'importo totale) anche gli studi di fattibilità, la progettazione e le indagini geologiche, la direzione lavori e i collaudi.

Il contributo in conto capitale del PNRR è pari al 40% delle spese sostenute per la realizzazione di impianti, nei limiti delle spese ammissibili e dei costi di investimento massimi (sempre al netto dell'IVA) in funzione della taglia di potenza. L'accesso a tali contributi determina una decurtazione della tariffa incentivante secondo quanto definito nelle Regole Operative GSE. Tale decurtazione non è però applicabile all'energia prelevata da enti religiosi.

È stabilito, inoltre, che il soggetto beneficiario del contributo in conto capitale (PNRR) debba essere il soggetto che sostiene l'investimento per la realizzazione dell'impianto o potenziamento di impianto per il quale viene richiesto il contributo e che sia membro della CER come produttore o cliente finale o la CER stessa. Le richieste di accesso al contributo dovranno essere presentate dal soggetto beneficiario. In merito ai contributi a fondo perduto di origine pubblica, è importante verificare sempre la compatibilità di questi con le tariffe incentivanti e in particolare che non abbiano intensità superiore al 40% dei costi di investimento sostenuti.

9. Ulteriori risorse

Per ulteriori informazioni è possibile consultare:

- Il Vademecum CEI <https://www.chiesacattolica.it/wp-content/uploads/sites/31/2024/05/22/VADEMECUM.pdf>
- Il materiale presentato al convegno OGLR del 31 maggio scorso <https://www.chiesadimilano.it/osservatoriogiuridicolegislativoregionale/news/comunita-energetiche-rinnovabili-cer-ed-enti-ecclesiastici-1781.html>
- La mappa delle cabine primarie https://www.gse.it/servizi-per-te/autoconsumo/mappa-interattiva-delle-cabine-primarie?fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTEAAR0yDIPkfTG1nhISX0iQpcs2ZrIUAb8r1wgbVdnLzO2Gi-IFp8QYxLQWv7U_aem_AdTB9HLjTCRQae9fj4T6VrAJMAYKXCCz60507LG4bP_HpwOgErGU5Vnz420sk1-rTEGm4mArCsv-i8pqwXThskZr

Per eventuali necessità e/o richieste di approfondimenti contattare il proprio [account di riferimento](#), che provvederà ad inoltrare agli uffici competenti.